



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N. 183

Roma, 18 ottobre 2012



**PRELIEVO DEL 2,5% SULLA BUONUSCITA:
LA FLP SCRIVE ALLE AMMINISTRAZIONI
PER L'APPLICAZIONE DELLA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE.**

**Sentenza immediatamente applicabile, i
sindacati facciano il loro mestiere anziché
cercare di lucrare sulla pelle dei lavoratori.**

Come abbiamo riportato nel notiziario n. 104, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del prelievo del 2,5 per cento sulla buonuscita effettuato dal 1° gennaio 2011 da tutte le amministrazioni pubbliche, a causa della disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e lavoratori privati.





Speravamo che almeno in questo caso il sindacato facesse l'unica cosa sensata: chiedere alle Amministrazioni (e battersi) di applicare la legge. Sì, la legge, poiché le sentenze della Corte Costituzionale sono immediatamente applicabili (dal giorno dopo la pubblicazione della decisione) e le norme dichiarate incostituzionali devono essere subito disapplicate. Inoltre, anche le somme illecitamente trattenute devono essere restituite salvo la prescrizione dei crediti (che ovviamente non è avvenuta).

Invece, abbiamo visto tutto un fiorire di proposte di ricorsi e di istanze da fare da parte dei singoli.

Noi abbiamo una posizione diversa: l'unica istanza che il lavoratore deve fare (ma ha molto tempo per farla perché la prescrizione è quinquennale) è per l'appunto quella per interrompere la prescrizione dei crediti. Per il resto, se il sindacato non si muove nemmeno in queste occasioni (visto che non lo ha fatto in questi anni e in questi giorni su cose più importanti) a che cosa serve??

Non escludiamo che un domani ci possa esser bisogno anche di azioni diverse, ma oggi cosa osta all'apertura di una vertenza sindacale per la restituzione di queste somme e la difesa dei diritti dei lavoratori anziché cercare di lucrare iscritti sulla loro pelle??

Queste sono a nostro parere le cose che distinguono i sindacati veri da quelli che fanno finta di esserlo!! Quelli veri fanno vertenze e solo se le vertenze non vanno a buon fine propongono altri rimedi; quelli finti non fanno vertenze da secoli ma sfruttano tutte le occasioni possibili per lucrare iscritti o pubblicità proponendo ai lavoratori di....difendersi da soli.

Noi, che riteniamo di essere tra i pochissimi sindacati veri, la vertenza l'abbiamo aperta inviando una lettera di diffida.

Vediamo quanti abbandoneranno le loro posizioni e faranno la stessa cosa!!

La lettera inviata alle Amministrazioni è allegata al presente notiziario e scaricabile dal nostro sito www.flpgiustizia.it

Come sempre vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. n. 439 _GIUS_2012

Roma, 18 ottobre 2012
Al Ministro della Giustizia
Prof. Avv. Paola Severino
Roma

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale numero 223/2012.

La sentenza della Corte Costituzionale di cui all'oggetto ha sancito l'incostituzionalità di alcune norme contenute nel Decreto Legge n. 78/2010.

Tra queste vi è l'articolo 12 comma 10 del predetto decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche hanno continuato a trattenere il 2,5 per cento dello stipendio ai fini della buonuscita nonostante questo non fosse più dovuto dal 1° gennaio 2011.

A questo proposito, ricordiamo che in base al combinato disposto dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30, comma 3 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7057 del 1997 ha statuito che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza che, nel caso di specie, NON si sono verificati.

Pertanto, la scrivente diffida Codesta Amministrazione dal continuare ad operare la trattenuta del 2,5 per cento sullo stipendio dei lavoratori ed invita alla ripetizione immediata delle somme illegalmente trattenute;

chiede, inoltre, di sapere, stesso mezzo, quali saranno i tempi di restituzione ai lavoratori delle somme trattenute dal 1° gennaio 2011 ad oggi.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)

